

**SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONI PENALI**

Ricorso per cassazione ex art.606 cp,



I sottoscritti avvocati Massimo Rossi (C.F. RSS MSM 48C15G535P, massimo.rossi@milano.pecavvocati.it), del Foro di Milano, iscritto all'albo della Cassazione dal 21/09/1990, e Pamela Picasso (C.F. PCS PLG 70S47 Z603J; pec pamela.picasso@milano.pecavvocati.it), del Foro di Milano, iscritta all'albo della Cassazione dal 20.04.2018, entrambi con studio in Milano Piazza Sant'Ambrogio n.16, nella loro qualità, giusta nomina in calce al presente atto, di difensori di fiducia della signora Giulia Maria Ligresti (C.F. LGRGMR68A70F205K) nata a Milano il 30.1.1968 ed ivi residente in Via Patroclo n.25, elettivamente domiciliata presso lo studio dei suoi difensori in Milano Piazza Sant'Ambrogio n.16, propongono

RICORSO

avverso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Milano, Sezione Quinta Penale, in data 5.11.2021 (depositata il 6.5.2022) all'esito del procedimento di riparazione per errore giudiziario (n.1/2020 Reg. Err. Giud.) introdotto dalla signora Giulia Maria Ligresti a seguito della sentenza assolutoria pronunciata nei suoi confronti in sede di revisione (**doc.ti 1-2**).

Con detto provvedimento la Corte di Appello di Milano, Sezione Quinta Penale, Consigliere Estensore dottoressa Micaela Curami, ha da un lato respinto la domanda formulata ai sensi dell'art. 643 c.p.p. ritenendo sussistente la causa ostativa del dolo e dall'altro ha disposto in favore della signora Giulia Maria Ligresti la somma di € 16.000,00 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione in relazione ad una sola parte (16 giorni) del periodo in cui la stessa venne sottoposta a misura cautelare in carcere e precisamente dal 17.7.2013 al 2.8.2013 respingendola per il periodo successivo sino al 19.9.2013.

Con la medesima ordinanza, la Corte ha altresì disposto la compensazione delle spese.

*

L'ordinanza qui impugnata dovrà essere annullata per i seguenti

MOTIVI

1° MOTIVO: Quanto al rigetto della domanda di riparazione per errore giudiziario, violazione ex art. 606, comma 1, lett.b) c.p.p. – erronea applicazione di legge – in relazione all'art. 643 c.p.p. per avere la Corte di Appello ritenuto che l'errore giudiziario costituito dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, poi revocata in sede di revisione, fosse stato causato da fatto doloso della ricorrente (pagine 5-9 ordinanza impugnata)

2° MOTIVO: In subordine, quanto alla liquidazione dell'indennizzo in favore della signora Ligresti ai sensi dell'art. 314 c.p.p., violazione ex art. 606, comma 1, lett b) c.p.p. – erronea applicazione di legge – in relazione al medesimo articolo 314 c.p.p. per avere la Corte di Appello ritenuto che l'ingiustizia della detenzione dal 02.08.2013 sino al 19.09.2013 fosse stata determinata da un fatto doloso della ricorrente (pag. 9 - 16 ordinanza impugnata)

3° MOTIVO: in ordine alla quantificazione dell'indennizzo, violazione ex art. 606, comma 1, lett.b) c.p.p. – inosservanza ed erronea applicazione di legge – in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 1226 c.c. e 643 c.p.p. primo comma per avere la Corte di Appello liquidato il danno nella misura di € 16.000,00 (pagine 16-17 ordinanza impugnata)

LA VICENDA PROCESSUALE

Giulia Ligresti è la secondogenita dei tre figli dell'Ing. Salvatore Ligresti, noto imprenditore milanese deceduto nel maggio del 2018.

La vicenda che ci occupa ebbe origine in data 7.2.2013, quando la ricorrente ebbe a subire una perquisizione presso la propria abitazione nell'ambito di un procedimento penale pendente avanti la Procura di Torino per i reati di cui all'art.2622 c.c. e di cui all'art. 185 Dlg.vo n.58/1998.

Nei giorni successivi, la stessa si era presentata spontaneamente avanti l'Autorità inquirente per rendere dichiarazioni in ordine ai fatti oggetto di indagine e per chiarire la propria posizione. Vi furono ben tre interrogatori (13.2.2013, 27.2.2013 e 22.4.2013), come peraltro ben evidenziato dalla stessa Corte di Appello di Milano ai fini del riconoscimento (seppur parziale) dell'indennizzo per ingiusta detenzione.

Ciò nonostante, la notte del 17.7.2013 Giulia Ligresti venne arrestata e condotta nel carcere di Vercelli dove sarebbe poi rimasta sino al 29.8.2013 (dal 29.8.2013 sino al 19.9.2013 rimase agli arresti domiciliari).

Durante la permanenza in carcere venne interrogata il 24.7.2013 e il 31.7.2013.

All'esito dell'ultimo interrogatorio anticipò la volontà di patteggiare per "*poter essere rimessa in libertà*".

Come già evidenziato nel ricorso ex art. 643 c.p.p., nonostante la stessa si ritenesse estranea ai fatti, le condizioni di salute in cui versava e il costante pensiero dei figli (di cui uno di soli 11 anni) la indussero a formulare istanza di patteggiamento.

Nel verbale del predetto interrogatorio si legge altresì: "*Aggiungo che ho un figlio di dodici anni* (ndr. appena compiuti) *e che non ho nessuna intenzione di allontanarmi dal luogo in cui lui ed io viviamo. In questa situazione ritengo di dare incarico ai miei legali perché valutino la possibilità di procedere ad un patteggiamento e quindi,*

essendo definita la mia intera posizione processuale, poter essere rimessa in libertà anche a costo di sacrifici economici".

L'istanza di patteggiamento venne poi presentata in data 2.8.2013.

Venne, poi, anche presentata istanza di revoca della misura cautelare che tuttavia il GIP del Tribunale di Torino, nonostante il parere favorevole del Pubblico Ministero, respinse.

Solo a seguito dell'intervento del Pubblico Ministero che dispose una consulenza medico legale sulla persona della ricorrente, la misura cautelare del carcere venne sostituita in data 28.8.2013 con quella degli arresti domiciliari che venne mantenuta sino al 19.9.2013, e dunque ben oltre la pronuncia della sentenza di patteggiamento intervenuta il 3.9.2013.

Con la sentenza di patteggiamento venne altresì disposta la confisca dei beni mobili e immobili oggetto di sequestro preventivo emesso il 10.8.2013.

Misura, questa, che venne poi anch'essa annullata.

A distanza di cinque anni, a Giulia Ligresti, a quel punto destinataria di un ordine di carcerazione, nonostante le relazioni positive dell'UEPE e della Questura di Milano, venne negata dal Tribunale di Sorveglianza di Torino la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali.

È così che la ricorrente fece nuovamente ingresso in carcere.

Durante la permanenza presso il carcere di San Vittore, i difensori proposero domanda di revisione ex art. 629 c.p.p., con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione della pena, e impugnarono avanti la Corte di Cassazione il provvedimento di diniego reso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino.

Entrambe le domande svolte vennero accolte: Giulia Ligresti venne assolta dai reati a lei contestati perché il fatto non sussiste e la Corte di cassazione annullò l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di affidamento in prova.

Conclusosi il calvario processuale cui venne sottoposta (perché di questo si è trattato), Giulia Ligresti si determinava, quindi, a proporre domanda di riparazione per errore giudiziario.

Nell'ambito del procedimento così instaurato, il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano esprimeva parere positivo sulla domanda di riparazione proposta, con riserva di parere puntuale sull'entità della liquidazione (**doc.3**).

Come detto, la Corte non ha accolto la domanda svolta dalla ricorrente, ragion per cui la signora Giulia Ligresti come sopra rappresentata e difesa, propone ricorso per cassazione avverso la sopra citata ordinanza.

*

1° MOTIVO: Quanto al rigetto della domanda di riparazione per errore giudiziario, violazione ex art. 606, comma 1, lett.b) c.p.p. - erronea applicazione di legge - in relazione all'art. 643 c.p.p. per avere la Corte di Appello ritenuto che l'errore giudiziario costituito dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, poi revocata in sede di revisione, fosse stato causato da fatto doloso della ricorrente (pagine 5-9 ordinanza impugnata)

Ai sensi dell'art. 643 c.p.p. condizione ostativa al sorgere del diritto alla riparazione è la causazione dell'errore giudiziario - per **dolo** o colpa grave - da parte del condannato e non semplicemente l'aver concorso alla verifica dello stesso.

Come detto, nel caso di specie, l'errore giudiziario si è concretato nella sentenza di patteggiamento intervenuta il 3.9.2013.

La Corte di Appello, nell'ordinanza impugnata, ha respinto la domanda di riparazione dell'errore giudiziario sul presupposto (errato) che l'aver la signora Ligresti formulato istanza di patteggiamento costituisse "condotta dolosa, in quanto manifestazione di volontà direttamente causale rispetto alla sentenza di applicazione della pena

(equiparabile a una sentenza di condanna) e dunque all'atto in cui si concretizza l'asserito errore giudiziario. In altre parole, la richiesta di patteggiamento è comportamento volontario che rientra senza dubbio nel paradigma del concetto di comportamento "doloso" inteso civilisticamente come chiarito dalle SS UU del 1995" (pag. 8 ordinanza).

Sempre la Corte, nell'ordinanza impugnata, ha affermato che: "il patteggiamento per la necessaria consensualità di tale modalità di definizione del procedimento, deve quindi ritenersi di per sé escluso dall'area di operatività dell'art. 643: è difficile negare, infatti, anche secondo la tesi più restrittiva, che la richiesta dell'imputato rappresenti una condotta dolosa, in quanto manifestazione di volontà direttamente causale rispetto alla sentenza di applicazione della pena (equiparabile a una sentenza di condanna) e dunque all'atto in cui si concretizza l'asserito errore giudiziario".

Le argomentazioni poste a fondamento della decisione assunta dalla Corte di appello non sono condivisibili.

Innanzitutto, vi è da precisare che la condotta tenuta da Giulia Ligresti non può in alcun modo essere considerata dolosa e ciò sia interpretando il dolo in chiave penalistica (comportamento consapevole ed idoneo ad ingannare il Giudice) sia interpretando il dolo in chiave civilistica (e dunque in termini di "volontarietà" del comportamento, a prescindere da una precisa intenzionalità).

Da un punto di vista penalistico, è la stessa Corte di Appello ad escluderne la ricorrenza.

Veniamo ora all'accezione civilistica del dolo.

In tale accezione costituisce "dolo" la condotta di cui agli artt. 1439 e 1440 c.c.: norme queste che richiedono non solo la volontarietà ma il raggiro volto a ottenere la conclusione di un contratto che altrimenti non sarebbe stato concluso o sarebbe stato concluso a condizioni diverse.

E ancora, costituisce "dolo" del debitore la condotta consapevole, inadempiente, e volontaria di cui agli artt. 1218 e seguenti c.c.

Ed infine, costituisce "dolo" la condotta volontaria ex art. 2043 c.c. di colui che cagiona un fatto illecito.

Non vi è, quindi, norma nel nostro ordinamento civilistico che equipari il dolo alla **mera** volontarietà del soggetto agente in caso di condotta lecita/adempiente.

La presentazione dell'istanza di patteggiamento è senza ombra di dubbio condotta lecita.

Di più, è esercizio di un diritto.

Non è, dunque, dato comprendere come si possa parlare di condotta dolosa in rapporto alla presentazione di un'istanza di patteggiamento senza attribuire all'istante condotte, aventi connotazione negativa per i consociati, ulteriori rispetto alla mera presentazione dell'istanza.

Tant'è vero che la giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su condotte dolose in "un'accezione civilistica", le ha ricondotte, oltre che all'ipotesi dell'autocalunnia, alla subornazione di un teste, perito o interprete, ovvero al caso in cui l'interessato, deliberatamente, ometta di difendersi da una accusa calunniosa per fini illeciti (cfr. Cass.pen. sez. IV n.2185 del 19.1.2022).

Trattasi, quindi, di condotte illecite volte scientemente a trarre in errore il Giudice, requisiti questi che non è dato rinvenire nella condotta dell'imputato (per di più detenuto) che si limiti a presentare un'istanza di patteggiamento.

Del resto, la sentenza di patteggiamento è inserita tra quelle per le quali è prevista la revisione ex art. 629 c.p.p..

Inoltre né l'art. 643 c.p.p. e neppure altre norme di legge escludono il diritto alla riparazione in caso di patteggiamento.

Né detto diritto, nel silenzio del legislatore, può ritenersi escluso dall'applicazione dell'art. 643 c.p.p. in caso di revisione di una sentenza di patteggiamento.

Ciò trova conferma nel fatto che laddove si è voluto escludere l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 643-647 c.p.p. il Legislatore l'ha espressamente previsto. Ci si riferisce ad esempio all'art. 73 D.Lgs. 8.6.2001 n.231 che, pur prevedendo la revisione delle sentenze relative alla responsabilità degli enti, ha invece escluso l'applicazione delle norme in punto di riparazione dell'errore giudiziario.

Ebbene, Giulia Ligresti ha presentato istanza di patteggiamento dichiarando di voler *"risolvere anticipatamente il decorso giudiziario"* per ragioni *"soprattutto personali (è madre di tre figli di cui uno in tenera età con il cui padre è in avanzata fase di separazione)"*. E ancora, sempre nell'istanza di patteggiamento si legge: *"Nel contempo, messa al corrente dei riflessi legali conseguenti, la stessa chiede di affrontare le appendici penitenziarie che quel rito determina in condizione di libertà. Diversamente le aspettative familiari e personali verrebbero drasticamente frustrate"* (pag. 2 istanza di patteggiamento del 2.8.2013).

Mai la ricorrente si è riconosciuta colpevole dei reati ad essa ascritti, mai ha confessato, mai ha tenuto condotte idonee a trarre alcuno in errore e/o inganno su quali fossero le sue motivazioni.

E ciò né in rapporto alla presentazione dell'istanza e neppure in epoca ad essa antecedente.

Al riguardo, si consideri quanto affermato dalla stessa Corte di Appello nell'ordinanza impugnata (laddove tratta, seppur impropriamente, la questione dell'ingiusta detenzione):

- *"Giulia Ligresti prima dell'emissione della misura cautelare a suo carico è stata interrogata dal P.M. di Torino procedente nelle date 13.12.2013, 27.2.2013 e 22.4.2013 rispondendo a tutte le domande che le venivano poste, in base a quello che ella dichiarava di conoscere e di ricordare"* (pag.14);
- *"Successivamente alla sua incarcerazione, avvenuta come detto in data 17.7.2013, veniva interrogata dal P.M. nuovamente il*

24 e il 31.7.2013, confermando le precedenti dichiarazioni" (pag.14);

- *"la sentenza di revisione non ha accertato alcun fatto che, pur essendo insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attesti comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolta a pieno titolo nei reati ascrittile"* (pag. 15).

Del resto la stessa sentenza n.43 del 13.12.1995 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, più volte richiamata dalla Corte di Appello nell'ordinanza impugnata, seppur pronunciata in relazione al diverso tema di riparazione per ingiusta detenzione, laddove tratta della valutazione delle condotte successive alla perdita della libertà osserva che: *"essa deve essere effettuata con cautela, dovendosi sempre, e con adeguato rigore, avere rispetto per le strategie difensive che ritenga di adottare (quale che possa esserne la ragione) chi abbia perduto la libertà ingiustamente (è il presupposto sul quale si fonda il diritto in argomento)"*.

Dunque, se non vi è dolo, come non vi è nella fattispecie, la domanda di riparazione di errore giudiziario doveva e deve essere accolta.

Ma non è tutto.

Ed infatti, si osserva, in subordine, che, come già detto, l'art. 643 c.p.p. richiede che la condotta dolosa o gravemente colposa che ha causato l'errore giudiziario sia imputabile in via esclusiva all'imputato.

Questo nella fattispecie non è neppure ipotizzabile, posto che la mera istanza non sarebbe stata di per sé sola sufficiente a trarre in errore il Giudicante, occorrendo il consenso del PM. Consenso che qui è stato espresso nella piena consapevolezza delle ragioni che avevano condotto la ricorrente a presentare l'istanza.

Atteso, poi, che dette ragioni erano state esplicitate nell'istanza stessa, laddove il Giudice avesse avuto qualsivoglia dubbio in ordine

alla volontarietà di detta istanza ben avrebbe potuto procedere alle necessarie verifiche come l'art.446 c.p.p. gli consentiva di fare.

Dovendosi altresì considerare che lo stesso giudice (considerato anche l'esito finale del processo, conclusosi con l'assoluzione perché il fatto non sussiste) avrebbe potuto valutare in tale sede un proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

Dunque, riassumendo:

- l'art. 444 c.p.p. consente di accedere al patteggiamento a prescindere dalle ragioni che determinano tale scelta;
- l'art. 629 c.p.p. inserisce la sentenza di patteggiamento tra quelle assoggettabili a procedimento di revisione;
- né l'art. 643 c.p.p., né alcuna altra norma di legge, esclude la sentenza di patteggiamento dalle ipotesi di errore giudiziario indennizzabile.

Ne consegue che l'imputato che abbia patteggiato e che poi venga riconosciuto innocente in sede di revisione, tanto più come nella fattispecie in cui l'assoluzione è intervenuta perché il fatto non sussiste, ha pieno diritto di ottenere la riparazione da errore giudiziario.

*

2° MOTIVO: In subordine, quanto alla liquidazione dell'indennizzo in favore della signora Ligresti ai sensi dell'art. 314 c.p.p., violazione ex art. 606, comma 1, lett b) c.p.p. – erronea applicazione di legge – in relazione al medesimo articolo 314 c.p.p. per avere la Corte di Appello ritenuto che l'ingiustizia della detenzione dal 02.08.2013 sino al 19.09.2013 fosse stata determinata da un fatto doloso della ricorrente (pag. 9 - 16 ordinanza impugnata)

La Corte di Appello, dopo aver (erroneamente) disatteso la domanda di riparazione per errore giudiziario, nell'ordinanza impugnata ha

affermando che: "Posto che la ricorrente ha avanzato domanda ex art.643 c.p.p. "omnicomprensiva" anche del ristoro dell'ingiusta detenzione la Corte si è posta il problema se il rigetto dell'istanza propriamente qualificata dell'errore giudiziario comporti ex se ed in automatico il rigetto anche dell'ingiusta detenzione, pervenendo a risposta contraria" (pag.9).

Su tale presupposto, la Corte si è poi pronunciata su una domanda di indennizzo per riparazione da ingiusta detenzione che tuttavia la ricorrente non aveva formulato.

E infatti, **nel ricorso introduttivo del procedimento ex art. 643 c.p.p.** si legge: <"La Corte di Cassazione, con sentenza n.26739 del 21.6.2011, ha precisato che la domanda relativa alla riparazione dell'errore giudiziario può comprendere anche quella per la riparazione della detenzione eventualmente subita a titolo di custodia cautelare". Ad avviso della Corte, infatti: "La riparazione dell'errore giudiziario attiene non soltanto ai pregiudizi derivati dalla espiazione della pena definitiva ma anche quelli conseguenti alla detenzione a titolo di custodia cautelare subita nel corso del processo". Ciò sia "per ovvie esigenze di razionalità e semplificazione", precisa la Corte, sia "per una ragione fondata sul tenore dell'art.657 c.p.p., comma 1 che impone di computare sulla pena definitiva da espianare la custodia cautelare sofferta per lo stesso reato (e anche per altro reato). Si verifica, quindi, in sede di esecuzione, una sorta di trasformazione della custodia cautelare anteriormente sofferta in pena definitiva". Sempre la Corte di Cassazione, con la medesima sentenza, ha evidenziato che "nella liquidazione della somma per la riparazione dell'errore giudiziario, oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, il giudice deve tener conto di pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell'istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna". E ancora, più recentemente, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 22444/2015, ha ribadito che "L'art. 643 c.p.p. comma 1 fa espresso riferimento

all'errore giudiziario (che si concretizza nell'ingiusta condanna) e alle conseguenze (personali e familiari) della condanna. Oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, pertanto, il giudice deve tener conto di pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell'istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna. Ed il giudice è tenuto a risarcire, ricorrendone le condizioni, oltre i danni patrimoniali, anche il danno biologico, quello morale nonché il danno esistenziale, trattandosi di differenti e autonome categorie, tutte ricomprese nel danno non patrimoniale".>(pag.26).

La domanda svolta dalla ricorrente poggiava unicamente sui presupposti di cui all'art. 643 c.p.p. e il richiamo dalla stessa operato al periodo di carcerazione preventiva era stato finalizzato al computo di detto periodo quale pregiudizio subito dalla signora Ligresti in rapporto al processo penale dalla stessa subito e che poi è stato oggetto di revisione.

Tuttavia, seppure in via subordinata, valga quanto segue.

Con l'ordinanza impugnata la Corte di Appello ha riconosciuto in favore di Giulia Ligresti un indennizzo di € 16.000,00 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione in relazione al solo periodo dal 17.7.2013 al 2.8.2013.

Ciò ha fatto sulla base delle seguenti considerazioni:

- *"la sentenza di revisione non ha accertato alcun fatto che, pur essendo insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell'istante, attesti comunque un comportamento gravemente colposo da parte sua, tale da lasciare supporre agli inquirenti che fosse coinvolta a pieno titolo nei reati ascrittibile" (pag. 15);*
- *"va osservato come, dagli elementi desumibili dagli atti processuali, non sia dato di ravvisare alcun comportamento doloso o gravemente colposo in capo alla Ligresti - antecedente la formulazione della richiesta di definizione del procedimento ex art. 444 c.p.p." (pag.16);*

- *"L'Avvocatura dello Stato ha, in seno alla memoria di costituzione, riportato alcuni stralci degli interrogatori resi dalla sig.ra Ligresti in epoca antecedente al suo arresto .."omissis .. in essi tuttavia l'allora indagata si limitava ad affermare la mancata approfondita conoscenza delle vicende attinenti a Fondiaria, e precipuamente dei fatti sottesi alle imputazioni mosse. Tale atteggiamento fu ritenuto all'epoca dagli inquirenti e dal Giudice della cautela, reticente; **pur tuttavia non è emerso né nel corso delle indagini né successivamente alcun elemento a supporto di tale considerazione; né all'evidenza la sentenza assolutoria ha accertato comportamenti ambigui o reticenti in capo all'imputata nel corso delle indagini"** (pag.16).*

Per quanto attiene, invece, il periodo di detenzione successivo al momento in cui fu formulata l'istanza di patteggiamento - dal 2.8.2013 al 28.8.2013 (in carcere) e dal 29.8.2013 al 19.9.2013 (arresti domiciliari) - afferma la Corte che "la richiesta di riparazione debba essere esclusa: si richiamano le considerazioni sopra espresse in merito alla natura dolosa in senso civilistico e, quindi, volontaria dell'accesso al rito e della natura del rito stesso: d'altronde l'istanza de libertate avanzata contestualmente dalla difesa della Ligresti era, ovviamente, fondata sulla cessazione delle esigenze cautelari... va ricordato che in materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, in ragione della tassativa formulazione del comma secondo dell'art.314 cod. proc. pen. non sono idonee a fondare il diritto alla riparazione né la violazione dell'art. 274 cod. proc. pen., relativo ad esigenze cautelari .. omissis .." (pag. 15).

Così decidendo la Corte ha violato l'art. 314, primo e secondo comma, c.p.p..

Quanto alla violazione del primo comma della citata norma si ribadisce che la condotta tenuta dalla signora Ligresti non può

essere qualificata come dolosa per le medesime ragioni sopra esposte da ritenersi qui integralmente richiamate.

Quindi, in assenza di dolo, considerata la pronuncia "assolutoria" "perché il fatto non sussiste" resa all'esito del procedimento di revisione, indubbio è il diritto della ricorrente a ricevere un indennizzo per tutto il periodo di privazione della libertà personale e dunque anche quello escluso dalla Corte di Appello.

In rapporto, invece, alla violazione di cui al secondo comma dell'art. 314 c.p.p., si evidenzia che nel caso di specie non di ingiustizia formale si trattava quanto di ingiustizia sostanziale dal momento che la signora Ligresti era stata assolta perché il fatto non sussiste.

La disposizione di cui al citato comma non può quindi trovare applicazione nella fattispecie.

*

3° MOTIVO: in ordine alla quantificazione dell'indennizzo, violazione ex art. 606, comma 1, lett.b) c.p.p. – inosservanza ed erronea applicazione di legge – in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 1226 c.c. e 643 c.p.p. primo comma per avere la Corte di Appello liquidato il danno nella misura di € 16.000,00 (pagine 16-17 ordinanza impugnata)

In ordine alla quantificazione dell'indennizzo valga evidenziare come nella fattispecie sia estremamente difficile distinguere il danno derivato a Giulia Ligresti dall'errore giudiziario di cui è stata vittima piuttosto che dall'ingiusta detenzione subita.

È certo tuttavia che, come esposto già nel ricorso per la riparazione dell'errore giudiziario (cfr. doc. 1), la ricorrente ha visto la sua vita stravolta da questa vicenda e dalla realtà carceraria nella quale si è trovata catapultata per ben due volte e per di più la seconda a distanza di cinque catapultata anni dalla prima.

Il criterio applicato dalla Corte e consistito nell'aver quadruplicato la somma di € 235,83 giornaliera secondo il criterio aritmetico di cui all'art. 315 c.p.p. è totalmente inadeguato a riparare i danni subiti sia di natura patrimoniale che non, trattandosi a quest'ultimo riguardo di un trauma personale e familiare che non ha ancora trovato la sua risoluzione.

Da un punto di vista professionale, preme evidenziare che Giulia Ligresti, laureata in economia e commercio all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano con un master di Business Administration conseguito presso la Queen Mary University di Londra, prima dell'arresto aveva rivestito la carica di membro del Consiglio di amministrazione di importanti società di capitali.

Ruoli che, anche in ragione della tipologia di reati dei quali era stata accusata, non le vennero più proposti.

Tanto che la stessa è stata poi costretta a reinventarsi una totalmente diversa professionalità, con rendimenti economici non equiparabili ai precedenti.

La quantificazione operata dalla Corte di Appello viola quindi il combinato disposto di cui agli artt. 1226 c.c. e 643 c.p.p.

In ragione di tutto quanto sino ad ora esposto, i sottoscritti avvocati, nella loro indicata qualità,

chiedono

che codesta Ecc.ma Corte di Cassazione voglia annullare l'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha accolto la domanda svolta dalla signora Giulia Ligresti ed emettere i conseguenti provvedimenti.

Con vittoria di spese.

Con osservanza.

Milano - Roma, lì 20.05.2022

Avv. MASSIMO ROSSI

Avv. PAMELA PICASSO



Avv. BARONCHELLI DANIELA
FOLE MICHAEL
TEL. 2386/1014
DECRGAS

Si allega:

- 1) Copia domanda di riparazione ex art. 643 c.p.p.;
- 2) Ordinanza resa dalla Corte di appello di Milano il 5.11.2021 depositata in data 6.5.2022 e comunicata in pari data;
- 3) Parere espresso dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano.

NOMINA

a sottoscritta Giulia Maria LIGRESTI, nata a Milano il 30.1.1968 ed ivi residente in Via Patroclo n.25, parte ricorrente nel procedimento ex art. 643 c.p.p. promosso avanti la Corte di Appello di Milano Sezione Quinta Penale, n.1/2020 Reg. Err. Giud., conclusosi con ordinanza del 5.11.2021 depositata il 6.5.2022,


NOMINA

propri difensori nell'instaurando procedimento avanti la Corte di Cassazione gli avvocati Massimo Rossi, C.F. RSS MSM 48C15 G535P, e Pamela Picasso, C.F. CS PLG 70S47 Z603J, entrambi con studio in Milano Piazza Sant'Ambrogio n.16, conferendo agli stessi specifico mandato di proporre ricorso per cassazione verso l'ordinanza resa dalla Corte di Appello di Milano, Sezione Quinta Penale, in data 5.11.2021, depositata il 6.5.2022 all'esito del procedimento n. 1/20 Reg. Err. Giud.

legge domicilio presso lo studio degli Avvocati Massimo Rossi e Pamela Picasso, in Milano Piazza Sant'Ambrogio n.16.


Milano, lì 20.05.2022

GIULIA MARIA LIGRESTI



per autentica

MASSIMO ROSSI



DELEGA AL DEPOSITO

Deleghiamo al deposito del presente ricorso, nelle nostre qualità di difensori di Giulio Nais Liguori, la nostra collaboratrice di studio, avv. Daniela BARONCHELLI -
di data 20 maggio 2022

